

AZIENDA ULSS N. 8 BERICA

Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA



**DELIBERAZIONE
DEL DIRETTORE GENERALE**

N. 1096 DEL 13/06/2025

O G G E T T O

SENTENZA N. 1684/2025, PUBBLICATA IL 12.05.2025, RESA DALLA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA A DEFINIZIONE DELLA CAUSA R.G. N. 608/2023 DI IMPUGNAZIONE DELLA SENTENZA N. 1624/2022 RESA DAL TRIBUNALE DI VICENZA A CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO R.G. N. 8096/2018. PRESA D'ATTO ED ADEMPIMENTI CONSEGUENTI.

Proponente: UFFICIO LEGALE
Anno Proposta: 2025
Numero Proposta: 1126/25

Il Responsabile dell'Ufficio Legale riferisce:

Premesso che:

- con sentenza n. 1624/2022, pubblicata il 27.09.2022, il Tribunale di Vicenza definiva il procedimento civile R.G. n. 8096/2018, promosso nei confronti dell'Azienda ULSS 8 Berica dai genitori del minorenne danneggiato, in proprio ed in qualità di esercenti la responsabilità genitoriale, al fine di ottenere il risarcimento dei danni, patrimoniali e non, patiti sia dal figlio che dagli stessi in esito alla contestata gestione della gravidanza presso l'Ospedale di Vicenza nel 2013;
- il predetto provvedimento del Tribunale di Vicenza è stato oggetto di impugnazione da parte dell'Azienda, con incarico a tal fine formalizzato all'avv. Giovanni Stefano Messuri del Foro di Vicenza, giusta deliberazione del Direttore Generale n. 165/2023, nonché di appello incidentale svolto dalle controparti nella memoria di costituzione depositata nell'instaurato procedimento avanti la Corte d'Appello di Venezia iscritto al R.G. n. 608/2023.

Preso atto della sentenza n. 1684/2025 pubblicata il giorno 12.05.2025, acquisita al prot. n. 48949/25, notificata al difensore dell'Azienda costituito in giudizio il giorno 27.05.2025, con cui la Corte d'Appello di Venezia ha definito il procedimento d'impugnazione iscritto al R.G. n. 608/2023 così pronunciandosi:

“la Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunciando sulla presente controversia, rigettata ogni contraria od ulteriore domanda, in parziale riforma della sentenza di primo grado del Tribunale di Vicenza n. 1624/22, pubblicata in data 27.9.22, che per il resto conferma:

1) condanna la ULSS 8 BERICA a pagare, a titolo di risarcimento danni:

- *la somma già rivalutata di € 1.302.386,39 in favore di (omissis),*
- *la somma già rivalutata di € 539.731,77 in favore di (omissis),*
- *la somma già rivalutata di € 180.089,60 in favore di (omissis),*
- *la somma già rivalutata di € 34.468,73 in favore solidale di (omissis) e (omissis),*

oltre agli interessi di legge dal deposito della presente sentenza e sino all'effettivo saldo;

2) condanna la ULSS 8 BERICA a rifondere in favore della controparte le spese processuali che liquida in € 16.896,00 quanto alla fase di ATP, in € 55.737,50 quanto al giudizio di primo grado ed in € 40.667,90 quanto al giudizio di secondo grado, oltre al rimborso delle spese generali al 15%, dell'IVA e degli accessori di legge, se dovuti;

3) pone le competenze di CTU e di CTP del primo grado a carico della ULSS 8 BERICA;

4) condanna INTERNATIONAL SOFT CONSULT S.R.L. a manlevare ULSS 8 BERICA di tutto quanto tenuto a versare in favore di (omissis), (omissis) e (omissis) in forza dei precedenti capi di sentenza nonché a riconoscere all'assicurato l'importo delle spese di lite di tutti i gradi e le fasi di giudizio, liquidate in € 16.896,00 quanto alla fase di ATP, in € 55.737,50 quanto al giudizio di primo grado ed in € 40.667,90 quanto al giudizio di secondo grado, oltre al rimborso delle spese generali al 15%, dell'IVA e degli accessori di legge, se dovuti.”

Vista la comunicazione dell'avv. Stefano Messuri del 13.05.2025, di cui al prot. n. 48949/25, in cui il Difensore, a conclusione dell'analisi del sopra citato provvedimento della Corte d'Appello di Venezia, ha sconsigliato l'interposizione di gravame avanti la Corte di Cassazione.

Viste le note ricevute dall'avv. Messuri il 26.05.2025 ed il 06.06.2025, agli atti, con cui sono stati condivisi e confermati i conteggi svolti dal Difensore delle Controparti sulla base di quanto stabilito dalla

Corte d'Appello nonché partecipato gli indirizzi IBAN dei ricorrenti ed in particolare quello relativo al conto corrente acceso in favore del minore.

Ritenuto pertanto, in ragione di quanto esposto dall'avv. Messuri ed altresì al fine di non gravare il bilancio aziendale di ulteriori spese, di non proporre ricorso in Cassazione avverso la predetta Sentenza n. 1684/2025, facendo in ogni caso salvo ogni diverso provvedimento e decisione sulla necessità di resistere nel giudizio che le altre parti in causa dovessero eventualmente radicare, ritenendo quindi la facoltà di dispiegare in quella sede ogni opportuna difesa, anche di promuovere appello incidentale.

Ritenuto infine di dare spontanea esecuzione alla sentenza n. 1684/2025 sopra citata, anche al fine di prevenire l'avvio di una procedura di esecuzione forzata nei confronti dell'Azienda ed evitare aggravii di spesa, provvedendo a corrispondere in favore del minore danneggiato la somma complessiva di euro 1.304.599,68, in favore del padre la somma complessiva di euro 180.395,51, in favore della madre la somma complessiva di euro 540.648,57 ed in favore dei genitori in solido la somma complessiva di euro 211.392,84.

Rilevato che il contenzioso in esame trae origine da una richiesta risarcitoria stragiudiziale, acquisita al prot. n. 80037/2015, tempestivamente segnalata, tramite il *loss adjuster* Contec Srl, alla Compagnia di Assicurazione LIG Insurance S.A di Bucarest (Romania), con cui l'allora ULSS 6 Vicenza (ora ULSS 8 Berica) aveva stipulato la polizza n. INC2000010013 per la copertura del rischio di Responsabilità Civile nel biennio 2014/2015.

Precisato, come è noto, che la succitata Compagnia LIG Insurance S.A. (poi International Soft Consult S.r.l.) dal 2017 in poi è stata coinvolta in diverse vertenze giudiziarie in Romania conclusesi con la definitiva revoca dell'autorizzazione ad esercitare l'attività assicurativa a seguito di decisione della Corte di Cassazione rumena n. 3080 del 01.07.2020 e che non ha adempiuto ai propri obblighi di polizza.

Ribadito, infine, che con sentenza n. 3270 in data 29.06.2023, agli atti, il Tribunale di Bucarest ha dichiarato il fallimento della società International Soft Consult s.r.l., già LIG Insurance S.A. e convenuto, pertanto, di coltivare, anche per la pratica di sinistro in rilievo, il tentativo di recupero degli esborsi, proseguendo le azioni intraprese con la deliberazione n. 433 del 30 marzo 2023 *"LIG Insurance S.A. / Azienda ULSS 8 Berica. Avvio di azioni a tutela del credito erariale avanti al Tribunale di Bucarest, Romania, ed al Fondo di garanzia degli assicurati rumeno. Conferimento dell'incarico defensionale"*.

Il medesimo Responsabile ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia.

I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari hanno espresso il parere favorevole, per quanto di rispettiva competenza.

Sulla base di quanto sopra,

IL DIRETTORE GENERALE

DELIBERA

1. di prendere atto della sentenza n. 1684/2025, pubblicata il giorno 12.05.2025, ed acquisita al prot. n. 48949/25, resa dalla Corte d'Appello di Venezia a definizione del procedimento d'impugnazione iscritto al R.G. n. 608/2023;

2. di non impugnare avanti alla Suprema Corte di Cassazione il sopra citato provvedimento reso dalla Corte D'appello di Venezia;
3. di fare comunque salvo ogni diverso provvedimento e decisione sulla necessità ed opportunità di resistere nel giudizio che le altre parti in causa dovessero eventualmente radicare, ritenendo quindi la facoltà di dispiegare in quella sede ogni opportuna difesa, anche di promuovere appello incidentale;
4. di dare esecuzione alla sentenza di cui al punto 1), corrispondendo in favore del minore danneggiato la somma complessiva di euro 1.304.599,68, in favore del padre la somma complessiva di euro 180.395,51, in favore della madre la somma complessiva di euro 540.648,57 ed in favore dei genitori in solido la somma complessiva di euro 211.392,84 precisando che il costo del presente provvedimento sarà imputato al conto 1202000026 – Fondo sinistri LIG e che, per tale importo, si provvederà ad inoltrare richiesta di rimborso ad Azienda Zero, ai sensi del Decreto 54 del 06.11.2023 del Direttore Direzione Programmazione e Controllo SSR;
5. di provvedere al tentativo di recupero di quanto verrà versato in ragione del presente provvedimento nei modi e nei termini di cui alla Deliberazione del Direttore Generale n. 433 del 30 marzo 2023 *“LIG Insurance S.A. / Azienda ULSS 8 Berica. Avvio di azioni a tutela del credito erariale avanti al Tribunale di Bucarest, Romania, ed al Fondo di garanzia degli assicurati rumeno. Conferimento dell’incarico defensionale”*;
6. di pubblicare il presente provvedimento nell’albo on-line aziendale.

Parere favorevole, per quanto di competenza:

Il Direttore Amministrativo
(dr. Leopoldo Ciato)

Il Direttore Sanitario
(dr. Alberto Rigo)

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari
(dr. Achille Di Falco)

IL DIRETTORE GENERALE
(Patrizia Simionato)

Copia del presente atto viene inviato al Collegio Sindacale al momento della pubblicazione.

IL DIRETTORE
UOC AFFARI GENERALI E LEGALI
